



## Credito di imposta per i contratti di ricerca

Art. 3 D.L. 145/2013

D.M. 29/7/2015

*Novara, 22/2/2016*

A cura Dott: Francesco Cellerino  
Account Manager APTSol

# La fonte normativa

- Il credito di imposta per gli investimenti nella ricerca da parte delle imprese è stato previsto dall'art. 3 del D.L. 145/2013 ma diventa operativo solo nel 2015 con l'emanazione del D.M. MEF del 27/05/2015 in G.U. il 29/7/2015.

# I beneficiari

- Tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato) che effettuano investimenti in ricerca a partire dall'esercizio contabile successivo al 31/12/2014 e sino al 31/12/2019;
- Per i soggetti con esercizio fiscale a cavallo d'anno l'agevolazione decorre dal 2016 e sino al 2020.

# Limiti ed esclusioni

- Il decreto prevede una platea molto ampia di beneficiari che comprende tutti i soggetti produttori di reddito di impresa, ivi compresi gli enti pubblici, mentre sono esclusi i lavoratori autonomi.
- Sono altresì esclusi i soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi, poiché l'agevolazione compete ai soggetti che svolgono l'attività in proprio o la **affidano a terzi stipulando specifici contratti di ricerca.**

# Attività di ricerca e sviluppo

- Il comma 4 della norma e l'art. 2 del decreto identificano le attività di ricerca e sviluppo che danno luogo al sostenimento di costi per fruire del credito di imposta.
- Sono escluse dall'agevolazione le attività di ricerca classificabili come modifiche ordinarie o periodiche dei prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino delle migliorie.

# Attività di ricerca e sviluppo

## Art. 2 comma 1

**a) lavori sperimentali o teorici svolti**, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

**b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze**, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

**c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

**d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

# I costi ammissibili

- Sono quelli di competenza di ciascun periodo di imposta secondo le previsioni dell'art. 109 del TUIR e devono essere direttamente connessi alle attività agevolabili di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto.

# Costi del personale

- Deve essere personale (**dipendente o collaboratore libero professionista**) presso l'impresa in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, **impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo**;
- E' escluso dall'agevolazione tutto il personale addetto a funzioni commerciali, amministrative e contabili;



# Determinazione del costo del personale

Ai fini dell'agevolazione rileva il **costo della retribuzione lorda** prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, in relazione all'impiego del personale nelle attività di ricerca e sviluppo

# Costi per ammortamento

- Spese per l'acquisto o l'utilizzo degli strumenti di laboratorio, con un costo unitario non inferiore ad € 2.000,00 (iva esclusa), determinate con l'applicazione dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31/12/1998, in relazione al periodo ed alla percentuale di utilizzo nell'ambito dell'attività di ricerca;

# Costi per ammortamento

Gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al D.M. 31/12/1998 è rappresentato dal costo storico del bene, che, ai fini dei controlli di cui all'art. 8 del Decreto, deve risultare dal relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del locatore. **Nel caso di locazione finanziaria NON rileva il costo iscritto a bilancio da parte dell'impresa ma occorre applicare la metodologia sopraindicata.**

# Costi per contratti di ricerca

Le spese sostenute per contratti di ricerca con le imprese, ivi comprese le start up quali **APTSol s.r.l.s**, purchè non siano controllate dall'impresa che stipula il contratto, nonché le Università e gli Enti di ricerca;

# Requisiti territoriali

- I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate nella U.E. pertanto un contratto stipulato con un'impresa non residente non consente di accedere al beneficio.

# Costi per competenze tecniche

- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

# Obbligo di certificazione dei costi

- Il Decreto prevede, al fine di verificare l'ammissibilità del spese e di certificarne gli importi, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, l'ammissibilità delle spese sostenute per l'**attività di certificazione contabile entro il limite massimo di € 5.000.**

# Limiti ed importo del Credito di Imposta

- Il credito di imposta è riconosciuto nel limite del 25% delle spese sostenute per attività di ricerca in eccedenza rispetto alla media delle stesse spese sostenute nei tre periodi di imposta antecedenti al 31/12/2015.
- Il credito di imposta è invece pari al **50% per le spese** relative ai costi del personale e dei **contratti di ricerca** di cui alle lettere A e C del comma 1 del Decreto.



# Criteri di calcolo

Calcolo della spesa media storica delle diverse tipologie di costo, sia l'ammontare annuo della spesa incrementale dei diversi costi.

L'eccedenza rappresenta la «spesa incrementale complessiva».

# Limiti

- Il periodo triennale di riferimento è fisso per tutta la durata dell'agevolazione ed è riferito al triennio 2012 – 2015.
- L'importo del credito di imposta è pari al 25% o 50% delle spese con una soglia minima di € 30.000 ed un max di € 5 milioni.

# Limiti e condizioni di accesso

- 1) Spesa annuale in ricerca pari almeno ad € 30.000,00
- 2) Spesa incrementale delle diverse tipologie di costi che danno diritto all'accesso al beneficio.

N.B.: Se l'incremento riguarda solo una delle due tipologie di oneri il credito di imposta dovrà essere calcolato applicando l'aliquota prevista per la tipologia di spesa che ha generato l'incremento.

# Fruizione del credito

- Utilizzabile in compensazione senza alcun limite annuale e senza limite tipologico;
- Non determina ricavi ai fini Irpef, Ires, Irap;
- E' cumulabile con il contributo tramite credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato del personale con alte qualificazioni.

# Documentazioni e controlli

- Per tutte le imprese prive del collegio sindacale c'è 'obbligo di certificazione, da parte di un revisore contabile, delle spese sostenute ai fini della fruizione dell'agevolazione.
- Tale spesa, nel limite di € 5.000,00, può essere oggetto di credito di imposta.

# Metodologia di calcolo e suggerimenti operativi

Costi del personale: fogli presenza nominativi e giornalieri con l'indicazione delle ore dedicate a ricerca e sviluppo, firmati dal lavoratore e dal legale rappresentante.

Costi per strumenti ed attrezzature: dichiarazione del legale rappresentante con l'indicazione delle ore e della percentuale di utilizzo nell'attività di ricerca e sviluppo

# Metodologia di calcolo e suggerimenti operativi

Contratti di ricerca: copia del contratto e di una relazione sottoscritta dalle parti riportante le attività svolte ed il relativo periodo di attività.

# I controlli dell' Agenzia Entrate

L' Agenzia controllerà sia i requisiti di accesso al beneficio sia i contenuti delle spese sostenute.

In caso di indebita fruizione del credito di imposta ci sarà la revoca dello stesso con l' applicazione delle relative sanzioni, fatto salvo le sanzioni amministrative, civili e penali.



# Buon lavoro!

Dott. Francesco Cellerino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Account Manager APTSol s.r.l.s.

Responsabile Amministrativo Progetti U.E.

@: [info@aptsol.it](mailto:info@aptsol.it)

: [www.aptsol.it](http://www.aptsol.it)

: 0321-375862